

**REGOLAMENTO (CE) N. 556/2001 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda le superfici ritirate dalla produzione e l'elenco delle varietà di lino e di canapa ammissibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000 ⁽⁴⁾, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 in ordine alle condizioni per la concessione dei pagamenti «superficie» per taluni seminativi e definisce le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione.
- (2) L'articolo 18 limita il beneficio dei pagamenti per i terreni messi a riposo alle superfici che l'anno precedente erano coltivate per ottenere un raccolto o ritirate dalla produzione in virtù del regolamento (CE) n. 1251/1999 oppure che risultavano ritirate dalla produzione di seminativi o imboschite in applicazione della normativa sullo sviluppo rurale.
- (3) L'applicazione di queste condizioni non ha più alcun interesse pratico dopo il lungo periodo trascorso dalla loro introduzione. Il controllo di questa disposizione implica inoltre notevoli sforzi, che sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito dalla misura. Ai fini della semplificazione legislativa è quindi opportuno sopprimere tali condizioni restrittive.
- (4) Nuove varietà di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre possono essere considerate ammissibili. È quindi opportuno inserirle nell'elenco delle varietà che

possono beneficiare del regime di sostegno, riportato nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2316/1999.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Per «ritiro dei terreni dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie che può beneficiare dei pagamenti per superficie a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999.»

- 2) Al punto 1 dell'allegato XII, sono aggiunte le varietà di lino «Adélie» e «Caesar Augustus» destinate alla produzione di fibre.
- 3) Al punto 2a dell'allegato XII, è aggiunta la varietà di canapa «Uso 31» destinata alla produzione di fibre.
- 4) Al punto 2b dell'allegato XII, è aggiunta la varietà di canapa «Delta-Ilosa» destinata alla produzione di fibre ed è soppressa la varietà «Uso 31».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 63.